

FAX

[Redacted address and contact information]



Decision 22/2014 Sent
N 6667/2014 Cron
RSP N 1612/2014 RSP

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Prato riunito in Camera
di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dott. F. A. Genovese - Presidente

Dott. R. Massariello - Giudice

Dott. M.N. Legnaioli - Giudice

ha pronunciato

IL CASO.it

DECRETO

nella causa civile in I° grado iscritta

al n. [Redacted] R. G. promossa da :

[Redacted] elettivamente domiciliato

in [Redacted] via [Redacted] presso lo

studio dell'avv. [Redacted]

rappresentata e difesa dall'avv.

[Redacted] per mandato a margine del

ricorso

opponente

Fallimento della sas [Redacted]

[Redacted] in persona del curatore [Redacted]

[redacted] elettivamente
 domiciliata in [redacted] viale [redacted]
 presso lo studio dell'avv. [redacted]
 [redacted] che lo rappresenta e difende
 per mandato a margine della memoria
 difensiva

Opposto

oggetto : opposizione stato passivo

Conclusioni dell'opponente : ammissione
 del credito come da domanda;
 Conclusioni del fallimento : rigetto
 dell'opposizione;

Svolgimento del processo

Nel fallimento della sas [redacted]
 [redacted] chiedeva di essere
 ammesso al passivo in prededuzione per la
 somma di € 7.000 oltre iva e cap, a titolo
 di compenso di prestazioni professionali
 svolte su incarico della fallita e inerenti
 lo studio della situazione patrimoniale e
 finanziaria della società e la presentazione
 dell'istanza di fallimento in proprio.

Amnesso per la minor somma di € 3.445,43 e non in prededuzione il [REDACTED], con ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall., insisteva per l'accoglimento della domanda nella sua formulazione originaria.

Il fallimento si costituiva per opporsi alla domanda.

La causa era poi rimessa al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata.

A differenza del vecchio testo dell'art. 111 legge fall., che prevedeva la prededuzione per i crediti corrispondenti a debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'impresa se autorizzata, la nuova

disciplina considera come prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

La nuova dizione, diversa e più ampia della precedente, sembra includere nel beneficio di cui trattasi i crediti

occasionati dalla procedura concorsuale e quindi, sotto il profilo temporale, nati successivamente alla instaurazione della procedura e quelli sorti in periodo anteriore purchè collegabili alla procedura da nesso di funzionalità, ravvisabile quando la spesa sostenuta per l'attività che è fonte del credito, sia definibile

come utile per la massa dei creditori.

Nella specie è innegabile l'interesse dei creditori ad una verifica tecnica sulla situazione della società loro debitrice,

volta ad appurarne l'eventuale crisi di liquidità, l'indebitamento e le possibilità di farvi fronte con la continuazione dell'attività, ovvero ad indicare come l'irreversibilità della crisi e quindi il definitivo stato di decozione .

~~Si tratta dunque di attività, quella del professionista opponente incaricato di detta verifica, svolta in funzione della procedura fallimentare riconosciuta come ammissibile e ammessa dal tribunale su ricorso della~~

società debitrice, che ne riconosciuto ricorrere i presupposti legali.

Ne deriva il legame funzionale con la procedura concorsuale del credito del professionista per l'attività svolta - pacifica nel suo contenuto - e quindi il diritto alla prededuzione.

Non pare invece censurabile la entità del credito determinata dal giudice delegato, siccome non inferiore ai minimi tariffari e corrispondente all'attività svolta senza che siano peraltro riscontrabili quei requisiti di delicatezza e di urgenza dedotti dal professionista a giustificazione della sua maggiore richiesta.

Le spese sono per metà a carico del fallimento per la parziale soccombenza e si liquidano d'ufficio in mancanza di notula.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando,

a) accerta il diritto dell'opponente alla prededuzione sul credito di € 3.445,43

già ammesso al passivo del fallimento de
opposto ;

c) condanna il fallimento a rimborsare
all'opponente metà delle spese di lite
liquidate, per l'intero, in € 2.000 di cui
1.000 per onorari, oltre rimborso
forfettario, iva e cap.

Prato 30/9/10

IL CASO.it

H. Pizzini

L. Ottaviani

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Pizzini Walter

TRIBUNALE DI PRATO
PUBBLICATA IL
22/6/11 2011